

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA CIVILE**  
**SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 360-2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la  
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

**contro**

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 144/2017 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

#### RILEVATO

- che e' stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 144 del 26 maggio 2017, la quale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva disposto l'affido esclusivo alla madre delle due figlie minori e quantificato il contributo dovuto dall'odierno ricorrente per il mantenimento di ciascuna in Euro 350,00 mensili;

- che non svolge difese l'intimata;

- che e' stata formulata la proposta per la trattazione ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., avverso cui non sono stati espressi rilievi.

#### RITENUTO

- che i motivi di ricorso possono essere cosi' riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 337-quater c.c., comma 1, poiche' il giudice di secondo grado ha disposto l'affidamento esclusivo delle minori operando un giudizio prognostico sul comportamento dell'odierno ricorrente disancorato da basi solide;

2) nullita' della sentenza per assenza di motivazione circa le ragioni che hanno condotto la corte di merito a ritenere che le minori non avrebbero tratto beneficio dal perdurare della relazione con il padre, disponendo, dunque, l'affido esclusivo alla madre;

3) omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il giudice di secondo grado considerato le dichiarazioni delle figlie minori dalle quali era emersa l'importanza della figura paterna nelle scelte relative la loro vita;

- che i tre motivi sono inammissibili;

- che la decisione censurata risulta conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui "in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (...) rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità" (Cass. 14840/2006);

- che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, dalla motivazione della decisione gravata si evincono agevolmente le ragioni che hanno indotto il giudice di merito a statuire circa l'affido esclusivo delle minori alla madre (trasferimento in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori; mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento; scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie; trascuratezza dei propri doveri genitoriali) e dalla

stessa, ancora, e' agevole riscontrare l'effettiva ponderazione e valutazione, ad opera del giudice, delle dichiarazioni rilasciate dalle figlie il cui esame, pertanto, non puo' di certo definirsi omesso;

- che, in definitiva, i motivi di ricorso risultano essere intesi tutti a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo del ricorrente e, in particolare, a "proporre un preteso migliore e piu' appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionale valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice" (Cass. 18039/2012), il quale, essendo nel caso di specie compiutamente motivato, non e' in questa sede censurabile;

- che, dunque, il ricorso e' inammissibile;

- che non occorre provvedere sulle spese.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, sono omesse le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'articolo 53 Decreto Legislativo n. 196 del 2003.